



## COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

### COMANDO POLIZIA LOCALE

Sede operativa Piazza 18 Giugno, 1 Musile di Piave (VE)

Tel. 0421 592230 - Fax 0421 592231.

E-mail: poliziamunicipale.musile@provincia.venezia.it

Prot. n. *10575* -  
Prot. Rif. n. 9708/08-

Ordinanza n. *61* /08

**OGGETTO: Chiusura al Traffico veicolare di un tratto di Via Forcassona.**

#### IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata dai signori Perissinotto Pierpaolo e Cadamuro Daniele a nome dei residenti di Via Forcassona della frazione di Millepertiche, relativa alla chiusura della strada medesima nella serata del 12.07.08 per un momento di festa tra i cittadini;

Considerato che il tratto di strada dove viene chiesta la chiusura è dalla famiglia Marton civ.n.16 alla famiglia Cappelletto civ.n.13 e che quindi i residenti dopo il tratto di chiusura possono accedere alle proprie abitazioni dalla via Pietra, per cui il disagio è limitato;

Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dell'iniziativa e l'incolumità dei partecipanti;

Sentito in merito l'Ufficio tecnico Comunale;

Visto il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e il DPR 16.12.1992, n. 495 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, s.m.e i.;

#### ORDINA

**Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di sabato 12 luglio 2008 (o in caso di maltempo di domenica 13 luglio 2008) è vietata la circolazione di tutti i veicoli in Via Forcassona dalla famiglia Marton civico n° 16 alla famiglia Cappelletto civico n° 13.**

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285\1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495\1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241\1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, 23.06.08.-

IL COMANDANTE  
Dr.ssa Sabrina Spitaleri

